

**XIII COMMISSIONE PERMANENTE****(Agricoltura)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

DL 104/2023 – Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. C. 1436 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 183

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) ..... 192

**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto ministeriale recante la quota di destinazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. Atto n. 68 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 187

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) ..... 193

Sull'ordine dei lavori ..... 187

**SEDE CONSULTIVA:**

DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione. C. 1416 Governo (Parere alla V Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 187

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) ..... 194

**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento. Atto n. 78 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 190

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Atto n. 73 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni*) ..... 190

ALLEGATO 4 (*Proposta di parere del relatore*) ..... 195

ALLEGATO 5 (*Parere approvato*) ..... 200

**SEDE CONSULTIVA**

Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARRETTA. — Interviene il Sottosegretario per

l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Luigi D'Eramo.

**La seduta comincia alle 10.50.**

**DL 104/2023 – Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.**

**C. 1436 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla V Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, informa che la Commissione di merito intende votare il mandato al relatore nella giornata odierna. Quindi la Commissione Agricoltura dovrà esprimersi questa mattina.

Chiede alla relatrice, onorevole Almici, di illustrare il provvedimento.

Cristina ALMICI (FDI), *relatrice*, fa presente che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul provvedimento in esame, come modificato durante l'esame presso il Senato. Evidenzia che il decreto-legge, che reca disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, consta di 41 articoli, dei quali 12 sono stati aggiunti nel corso dell'esame presso il Senato.

Passando al contenuto del provvedimento, segnala che le norme di competenza della Commissione Agricoltura sono contenute negli articoli 5-*bis*, 10, 10-*bis*, 11, 11-*bis* e 11-*ter*.

In particolare, osserva che l'articolo 5-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, al fine di incentivare e sviluppare le potenzialità della filiera nazionale forestale e di favorire il riposizionamento strategico delle aziende italiane rispetto alla concorrenza dei mercati esteri, anche potenziando le possibilità di approvvigionamento della materia prima, modifica la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, prevedendo che non sia richiesta l'autorizzazione prescritta dagli articoli 146, 147 e 15 del citato codice per gli interventi di

taglio colturale, di forestazione, di riforestazione, di opere di bonifica, antincendio e di conservazione, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia, da eseguirsi non solo nei boschi e nelle foreste indicati all'articolo 142, comma 1, lettera *g*), del citato codice, ma anche negli immobili e nelle aree di notevole interesse pubblico indicate nell'articolo 136 del medesimo codice.

Segnala che l'articolo 10 reca misure urgenti relative al settore della pesca. In particolare, sottolinea che il comma 1, al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu e di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico, autorizza, dal 1° agosto scorso, la spesa di 2,9 milioni di euro per l'anno 2023 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie. Evidenzia che il comma 2 demanda a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'individuazione delle aree geografiche colpite dall'emergenza della diffusione del granchio blu, dei beneficiari del sostegno previsto dal comma 1, delle modalità di presentazione delle domande per accedere al predetto sostegno, dei costi sostenuti dai consorzi e dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura ammissibili ai sostegni nonché dei criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1. Infine, fa presente che il comma 2-*bis*, inserito durante l'esame presso il Senato, nelle more della ridefinizione dei requisiti per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 102 del 2004, relativi a interventi a valere sul Fondo di solidarietà nazionale e polizze assicurative e fondi di mutualizzazione, anche per le imprese di acquacoltura, al fine di sostenere l'attività produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie granchio blu, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo, con una dotazione di 500.000 euro per il 2023, da assegnare alle suddette imprese per il ri-

conoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del 50 per cento, dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti. Osserva che è, inoltre, previsto che, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, siano stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle predette somme ai fini del rispetto del previsto limite di spesa.

Rappresenta che l'articolo 10-*bis*, comma 1, al fine di adeguare il sistema sanzionatorio previsto in materia di riproduzione animale agli obblighi e ai requisiti stabiliti a carico degli operatori dalle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 52 del 2018, reca alcune novelle all'articolo 12 del citato decreto legislativo. Sottolinea, in particolare, che:

la lettera *a*) modifica il comma 3 del citato articolo 12, ampliando a tutta la normativa vigente, anziché ai soli articoli 4, 18 e 30 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 403 del 2000, il riferimento relativo ai requisiti sanitari che devono possedere gli animali impiegati per la riproduzione o il materiale seminale o gli embrioni utilizzati o distribuiti al medesimo scopo dai soggetti sottoposti alle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 12;

la lettera *b*) modifica il comma 5 del citato articolo 12, anche in questo caso ampliando a tutte le disposizioni vigenti, anziché al solo articolo 40 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 403 del 2000, il riferimento relativo alle violazioni a cui si applicano le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 12, in materia di requisiti del bestiame e del materiale seminale e di controlli ammessi all'importazione e all'esportazione;

la lettera *c*) sostituisce le lettere *a*) e *b*) del comma 6 del citato articolo 12, non

modificando gli importi delle relative sanzioni, ma applicando le stesse alle ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di autorizzazioni, di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta, di requisiti ed obblighi delle stazioni di inseminazione artificiale di equidi, di requisiti e obblighi di centri di produzione dello sperma e di stoccaggio di materiale germinale, di recapiti, di gruppi di raccolta di embrioni e di centri di produzione di embrioni, di flusso di informazioni relative ai dati degli interventi fecondativi o di impianto embrionale nonché di autocontrollo di qualità del materiale germinale e di qualità del seme bovino e bufalino (lettera *a*)) e alle ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di pratica di inseminazione artificiale nonché del relativo flusso di informazioni da parte di medici veterinari ed operatori pratici (lettera *b*)).

Osserva che l'articolo 11 reca misure urgenti in favore delle produzioni viticole. In particolare, sottolinea che il comma 1 consente alle imprese agricole, che hanno subito danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, di accedere alle agevolazioni previste per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, anche in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto, il quale esclude da tali agevolazioni i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali è possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Segnala che la declaratoria di eccezionalità degli eventi può essere deliberata dalle regioni territorialmente competenti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Evidenzia che il comma 2 stabilisce che la ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale, presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria di eccezionalità di cui al

comma 1. Osserva che si prevede, inoltre, che nel caso di domande riguardanti l'uva da vino, l'istruttoria comprenda la verifica delle relative dichiarazioni di produzione di uva da vino della vendemmia 2023, ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273 e degli articoli 22 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, che disciplinano la dichiarazione di produzione e la dichiarazione di vendemmia.

Fa presente che il comma 2-*bis*, introdotto durante l'esame presso il Senato, demanda a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, la ripartizione delle somme di cui al comma 2, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora.

Segnala che il comma 3 destina la dotazione del « Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori », nel limite di 7 milioni di euro per il 2023, agli interventi previsti ai commi 1 e 2.

Osserva che nel corso dell'esame presso il Senato, poi, sono stati aggiunti al testo originario dell'articolo 11 anche i commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*. Sottolinea, in particolare, che il comma 3-*bis* assegna una somma di 2,5 milioni di euro per il 2023 all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura per l'espletamento delle attività di controllo sulle superfici. Segnala che il comma 3-*ter*, in considerazione dei danni causati da attacchi di peronospora alle produzioni viticole, prevede che per il periodo vendemmiale relativo al 2023, le imprese agricole, in deroga all'articolo 31, comma 12, della legge n. 238 del 2016, possano omettere l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta, ferma restando la condizione che almeno il 70 per cento delle uve utilizzate siano state vendemmiate nell'annata 2023. Infine, evidenzia che il comma 3-*quater* incrementa di 6 milioni di euro per il 2023 la dotazione del « Fondo di

solidarietà nazionale – interventi indennizzatori ».

Fa presente che l'articolo 11-*bis*, introdotto durante l'esame presso il Senato, modifica, al comma 1, l'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria. Sottolinea, in particolare, che:

la lettera a) modifica il comma 2 del citato articolo 18, prevedendo che le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-*bis* e 3 del medesimo articolo 18 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. Segnala, inoltre, che viene previsto che i citati pareri si intendono acquisiti decorso il termine previsto e che con il calendario venatorio le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 del citato articolo 18 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. Evidenzia, infine, che viene stabilito che i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 del citato articolo 18;

la lettera b) sostituisce il comma 4 del citato articolo 18, prevedendo che, in caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n. 104 del 2010, che disciplina il procedimento relativo alla domanda cautelare su cui è chiamato a pronunciarsi il tribunale amministrativo regionale.

Osserva che l'articolo 11-ter, aggiunto nel corso dell'esame presso il Senato, modifica l'articolo 31 della legge n. 157 del 1992, in materia di sanzioni amministrative, introducendo i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. In particolare, sottolinea che il comma 1-bis dispone che chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarsi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 300 euro. Evidenzia che, ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, il comma 1-ter qualifica come zone umide:

le zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come *habitat* degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

le zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);

le zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

Infine, segnala che il comma 1-quater prevede che la predetta sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere attività diverse dall'attività di tiro.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, chiede alla relatrice di illustrare la proposta di parere.

Cristina ALMICI (FDI), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole, già inviata per le vie brevi a tutti i componenti della Commissione (*vedi allegato 1*).

Stefano VACCARI (PD-IDP), nell'annunciare il voto contrario del suo gruppo, evidenzia che le misure di competenza della Commissione Agricoltura contenute nel provvedimento in esame intervengono in modo tardivo e insufficiente, in particolare per quanto riguarda le risorse stanziare. Sottolinea, infatti, che le risorse finanziarie che il decreto in esame destina alle emergenze relative al granchio blu e alla peronospora non sono assolutamente adeguate a dare risposte soddisfacenti alle imprese danneggiate. In particolare, per quanto riguarda l'emergenza legata al granchio blu, ricorda che la regione Emilia-Romagna, già prima dell'intervento del Governo, aveva stanziato risorse per dare sostegno alle imprese.

In merito all'articolo 11-ter, pur condividendo la depenalizzazione in materia di detenzione di munizioni contenenti piombo nell'ambito dell'attività venatoria, ritiene che la disposizione inserita nel provvedimento in esame non rappresenta un intervento organico sulla questione e pertanto non aiuta a fare maggiore chiarezza in tale ambito. A suo avviso, infatti, l'occasione opportuna per affrontare la materia sarà l'esame della legge di delegazione europea. A tale proposito ricorda che il suo gruppo ha presentato un emendamento in materia presso la XIV Commissione.

Francesco BRUZZONE (LEGA), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo, condivide, comunque, la necessità di affrontare in modo più organico il tema relativo all'applicazione del regolamento europeo concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide. Ritiene, tuttavia, che la norma introdotta dal decreto-legge in esame rappresenti un passo in avanti per fare maggiore chiarezza sulla disciplina relativa alla detenzione di munizioni contenenti piombo nell'ambito dell'attività venatoria. In proposito, preannuncia la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea che impegni il Governo a chiarire meglio l'am-

bito di applicazione della norma contenuta nell'articolo 11-ter del provvedimento.

Maria Chiara GADDA (A-IV-RE), nell'annunciare il voto contrario del suo gruppo, rileva che il provvedimento in esame, pur contenendo alcune norme condivisibili, non riserva il giusto approfondimento a tematiche tecniche che meriterebbero maggiore attenzione. Sottolinea, infatti, che si tratta di un decreto-legge «*omnibus*», che non fornisce adeguate risposte al settore agricolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 11.05.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA. — Interviene il Sottosegretario per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Luigi D'Eramo.*

**La seduta comincia alle 11.05.**

**Schema di decreto ministeriale recante la quota di destinazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica.**

**Atto n. 68.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 settembre scorso.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato al prossimo 5 ottobre. Ricorda, altresì, che, nella seduta del 13 settembre scorso, il relatore, onorevole Davide Bergamini, ha introdotto la discussione. Chiede, quindi, al relatore, illustrare la proposta di parere.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole, già inviata per le vie brevi a tutti i componenti della Commissione (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### Sull'ordine dei lavori.

Davide BERGAMINI (LEGA), in qualità di relatore sull'atto del Governo n. 73, in materia di produzione biologica, chiede di poter anticipare gli altri punti all'ordine del giorno e di rinviare il seguito dell'esame dell'atto del Governo n. 73 al termine degli stessi, affinché sull'atto n. 73 possa essere effettuato un ulteriore approfondimento con il Governo.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone di anticipare l'esame degli altri punti iscritti all'ordine del giorno e di rinviare il seguito dell'esame dell'atto del Governo n. 73 al termine.

**La seduta termina alle 11.10.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA. — Interviene il Sottosegretario per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Luigi D'Eramo.*

**La seduta comincia alle 11.10.**

**DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.**

**C. 1416 Governo.**

(Parere alla V Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, fa presente che la XIII Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul provvedimento in esame, che reca disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, con l'obiettivo di rendere l'area più idonea per lo sviluppo e la crescita dimensionale del suo sistema produttivo, nonché in materia di immigrazione.

Segnala che il decreto-legge si compone di 23 articoli e che, per quanto riguarda la Commissione Agricoltura, le norme di sua competenza sono contenute negli articoli 7, 10 e 17 del provvedimento.

In particolare, sottolinea che l'articolo 7, in materia di strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese. Osserva che la Cabina di regia, di cui è componente, tra gli altri, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, approva il « Piano strategico nazionale delle aree interne » (PSNAI), che individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche cui destinare le risorse del bilancio dello Stato già stanziare e disponibili allo scopo. Aggiunge che ad essa compete, altresì, il monitoraggio in ordine all'utilizzazione delle risorse finanziarie.

Evidenzia che l'articolo 10, in materia di organizzazione della ZES Unica per il Mezzogiorno, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia ZES, a cui partecipa, tra gli altri, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e una Struttura di missione per la ZES. Segnala che la Cabina di regia ha compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio e alle sue riunioni possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. Sottolinea che l'articolo in commento, inoltre, definisce le procedure con-

nesse alla cessazione delle attività dei Commissari straordinari delle ZES.

Osserva, infine, che l'articolo 17, recante disposizioni in materia di investimenti, è volto a favorire la realizzazione di investimenti strategici, con particolare riguardo agli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico. In particolare, per quanto di competenza della XIII Commissione, sottolinea che con il comma 1 si prevede lo slittamento del termine stabilito *ex lege* per la presentazione, da parte di talune amministrazioni, della documentazione funzionale alla redazione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, così come disciplinato dall'articolo 1, comma 516-*bis*, della legge n. 205 del 2017. Nel dettaglio, infatti, ricorda che il sopracitato comma 516-*bis* ha stabilito che, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti le modalità e i criteri per la redazione e per l'aggiornamento del citato Piano. Segnala che, in attuazione di tale previsione, conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato il decreto interministeriale n. 325 del 2022, il quale ha previsto che, entro i successivi novanta giorni dalla pubblicazione del bando per la definizione e l'aggiornamento del Piano, le Autorità di bacino distrettuali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti di governo d'ambito trasmettono allo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale dighe, le relative informazioni e la documentazione necessaria alla redazione del Piano medesimo.

A tale proposito ritiene utile segnalare che, per l'anno 2023, in attuazione della normativa sopra descritta, la Direzione generale dighe del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato il bando per la redazione del Piano in data 21 giugno 2023, fissando il termine per la

trasmissione al medesimo Ministero della relativa documentazione per la data 20 settembre 2023. Rappresenta, tuttavia, che, con nota presentata in sede di Conferenza unificata Stato-regioni del 2 agosto 2023, le amministrazioni coinvolte hanno ritenuto il termine sopra indicato come eccessivamente breve, stante il necessario adeguamento della propria attività istruttoria, propedeutica alla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della documentazione prevista. Evidenzia, quindi, che, alla luce di tali necessità, per il solo anno 2023, si prevede uno slittamento del suddetto termine dal 20 settembre al 30 ottobre, così come richiesto dalla stessa Conferenza unificata. Segnala che, al contempo, al fine di non alterare la partecipazione delle amministrazioni alla determinazione e revisione del Piano, viene specificato che la proroga del termine *de qua* deve intendersi riferita anche alla possibilità di integrare e/o modificare quanto eventualmente già precedentemente trasmesso da talune amministrazioni.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, chiede al relatore di illustrare la proposta di parere.

Marco CERRETO (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, già inviata per le vie brevi a tutti i componenti della Commissione (*vedi allegato 3*).

Maria Chiara GADDA (A-IV-RE), nell'annunciare il voto contrario del suo gruppo, esprime perplessità rispetto all'istituzione di una ZES Unica per il Mezzogiorno. In proposito, evidenzia, da una parte, che il Mezzogiorno è composto da tante realtà diversificate e, dall'altra, che le aree interne non si trovano solo nel Sud del nostro Paese. Non condivide, inoltre, il metodo con cui il Governo introduce tali innovazioni, ossia tramite decreti-legge «*omnibus*», che, a suo avviso, non rappresentano il mezzo adeguato per aiutare le zone del nostro Paese in difficoltà.

Giandonato LA SALANDRA (FDI), nell'annunciare il voto favorevole del suo

gruppo, ritiene che il decreto-legge in esame contenga norme fondamentali per il nostro Paese, in particolare quella relativa all'istituzione della ZES Unica per il Mezzogiorno. A suo avviso, infatti, avere consapevolezza del sistema nella sua interezza è una condizione necessaria affinché si possano garantire condizioni di perequazione tra Nord e Sud del Paese. Sottolinea, in proposito, che il lavoro del Governo, e in particolare quello del Presidente del Consiglio e del Ministro Fitto, è volto a fare in modo che il Mezzogiorno torni ad avere un ruolo da protagonista in Italia e nel Mediterraneo. Segnala, poi, che in passato le ZES hanno rappresentato strutture immobili e vetuste, mentre la ZES Unica per il Mezzogiorno sarà il volano per la ripresa del Sud.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), nell'annunciare il voto contrario del suo gruppo e concordando con l'intervento dell'onorevole Gadda, evidenzia che le regioni meridionali non presentano le medesime esigenze e, pertanto, la creazione di una ZES Unica per il Mezzogiorno risulterà controproducente. In proposito, fa presente che anche sul territorio i soggetti interessati hanno manifestato la necessità di mantenere ZES differenziate, che rispecchino le differenti realtà territoriali.

Stefano VACCARI (PD-IDP), nell'annunciare il voto contrario del suo gruppo e concordando con gli interventi degli onorevoli Gadda e Caramiello, ritiene che l'istituzione di una ZES Unica per il Mezzogiorno rispecchi la logica centralistica del Governo Meloni, che, piuttosto, dovrebbe leggere con lenti diversificate le diverse realtà territoriali del nostro Paese. Crede, quindi, che il provvedimento in esame non aiuterà la ripresa del Mezzogiorno.

Giandiego GATTA (FI-PPE), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo, ritiene che l'istituzione di una ZES Unica per il Mezzogiorno non rappresenti un accentramento pachidermico, ma piuttosto risponda ad esigenze di celerità ed efficienza. Sottolinea, infatti, che il provvedi-



mento domanda alla Cabina di regia ZES solo compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio e non di gestione. Evidenzia, inoltre, che le istanze dei singoli territori saranno adeguatamente considerate, poiché è previsto che alle riunioni della Cabina di regia ZES possano essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. Ritiene, pertanto, che l'istituzione di una ZES Unica per il Mezzogiorno rappresenti una grande opportunità per i territori del Sud di procedere tutti alla medesima velocità, evitando ciò che in passato è avvenuto in tema di autonomia in ambito sanitario, con diverse regioni del nostro Paese che sono rimaste indietro. Esprime, pertanto, la propria difficoltà a comprendere le perplessità dell'opposizione sull'istituzione della ZES Unica per il Mezzogiorno.

Attilio PIERRO (LEGA), nell'annunciare il voto favorevole del suo gruppo, sottolinea come la presenza di più ZES nel Mezzogiorno ha causato differenze tra i territori del Sud. Come già evidenziato dall'onorevole Gatta, fa presente che i singoli territori saranno adeguatamente rappresentati nella Cabina di regia ZES proponendo le rispettive iniziative.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 11.25.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 3 ottobre 2023. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA. — Interviene il Sottosegretario per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Luigi D'Eramo.*

**La seduta comincia alle 11.25.**

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regio-**

**lamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.**

**Atto n. 78.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 settembre scorso.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato al prossimo 18 ottobre. Comunica che sul provvedimento sono pervenuti il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Non essendo stati ancora dati i rilievi da parte della Commissione bilancio, la Commissione Agricoltura non è pertanto in condizioni di esprimersi sull'atto in esame.

Ricorda altresì che, nella seduta del 20 settembre scorso, il relatore, onorevole Nevi, ha introdotto la discussione. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.**

**Atto n. 73.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 settembre scorso.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato al prossimo 5 ottobre. Ricorda, altresì,

che, nella seduta del 13 settembre scorso, il relatore, onorevole Davide Bergamini, ha introdotto la discussione.

Comunica che sul provvedimento sono pervenuti il prescritto parere della V Commissione e la prescritta intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Comunica, pertanto, che la Commissione è in condizioni di esprimersi sull'atto in esame.

Invita, quindi, il relatore, onorevole Davide Bergamini, ad illustrare la proposta di parere sul provvedimento.

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole con condizioni, già inviata per le vie brevi a tutti i componenti della Commissione (*vedi allegato 4*).

Maria Chiara GADDA (A-IV-RE) chiede al relatore e al rappresentante del Governo un approfondimento sull'articolo 8, comma 7, del provvedimento. A suo avviso, infatti, sarebbe opportuno sostituire la parola « accertato » con la parola « confermato », altrimenti la disposizione risulterebbe in contrasto con l'articolo 16, comma 4, che, in conformità al regolamento (UE) 2018/848, attribuisce agli operatori la facoltà di ve-

rificare se si tratta di contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO chiede una breve sospensione per svolgere un approfondimento sulla proposta di provvedimento.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 11.35, riprende alle 11.50.**

Davide BERGAMINI (LEGA), *relatore*, riformula la proposta di parere originariamente presentata al fine di accogliere l'osservazione formulata dall'onorevole Gadda (*vedi allegato 5*).

Maria Chiara GADDA (A-IV-RE), nel ringraziare il relatore e il rappresentante del Governo per aver accolto l'osservazione da lei formulata, annuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 11.55.**

## ALLEGATO 1

**DL 104/2023 – Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. C. 1436**  
**Governo, approvato dal Senato.**

**PARERE APPROVATO**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminate le norme di competenza contenute negli articoli 5-*bis*, 10, 10-*bis*, 11, 11-*bis* e 11-*ter*;

considerato, in particolare, con favore che:

l'articolo 5-*bis* interviene sul codice dei beni culturali, prevedendo che non sia richiesta l'autorizzazione prescritta dagli articoli 146, 147 e 15 in caso di interventi su immobili e aree di notevole interesse pubblico al fine di rilanciare la filiera del legno e le aziende che operano nel settore;

l'articolo 10 autorizza, dal 1° agosto scorso la spesa di 2,9 milioni di euro per l'anno 2023 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento del granchio blu ed istituisce, per le imprese di acquacoltura colpite dalla stessa problematica un Fondo, con una dotazione di 500.000 euro per il 2023 per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del 50 per cento, dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti;

l'articolo 10-*bis* adegua il sistema sanzionatorio previsto in materia di riproduzione animale agli obblighi e ai requisiti stabiliti a carico degli operatori dalle di-

sposizioni adottate in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 52 del 2018;

l'articolo 11 reca misure urgenti in favore delle produzioni viticole, consentendo, tra l'altro, alle imprese agricole, che hanno subito danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, di accedere, anche in deroga, alle agevolazioni previste per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, disponendo, a tal fine, risorse nel limite di 7 milioni di euro per il 2023.

l'articolo 11-*bis* modifica l'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria;

l'articolo 11-*ter* dispone che chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 300 euro,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto ministeriale recante la quota di destinazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. Atto n. 68.****PARERE APPROVATO**

La Commissione XIII,

esaminato lo schema di decreto ministeriale in oggetto, recante la quota di destinazione del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica (Atto del Governo n. 68);

premesso che:

il provvedimento in esame è adottato sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 della legge 9 marzo 2022, n. 23 – Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico – che disciplina il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, prevedendo, in particolare, che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con proprio decreto, aggiornato anche annualmente, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano, al finanziamento del Piano nazionale delle sementi biologiche, nonché, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione;

il decreto ministeriale del 22 dicembre 2022, n. 658282 ha già definito le modalità di funzionamento del Fondo, i requisiti e i criteri per l'identificazione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse ivi allocate;

preso atto che:

l'articolo 1 individua le risorse disponibili facendo rinvio agli stanziamenti iscritti sul capitolo di bilancio 7755 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alle somme iscritte in conto residui mentre l'articolo 2 prevede che nel 2023, il 3,96 per cento delle risorse finanziarie sarà destinato alla realizzazione del marchio biologico italiano, l'11,89 per cento, al Piano nazionale delle sementi biologiche, il 52,44 per cento, al finanziamento dei programmi di ricerca e di innovazione e il 31,71 per cento, al finanziamento del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici.

considerato con favore quanto ivi stabilito,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**DL 124/2023: Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,  
per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese,  
nonché in materia di immigrazione. C. 1416 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

La XIII Commissione Agricoltura,  
esaminati gli articoli di competenza  
contenuti negli articoli 7, 10 e 17 del provvedimento;

rilevato, in particolare, che:

l'articolo 7, in materia di strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, prevede l'istituzione di una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, alle quali è chiamato a partecipare, tra gli altri, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

l'articolo 10, in materia di organizzazione della ZES Unica per il Mezzo-

giorno, istituisce una Cabina di regia ZES, a cui partecipa, tra gli altri, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

l'articolo 17 prevede lo slittamento del termine stabilito *ex lege* per la presentazione, da parte di talune amministrazioni, della documentazione funzionale alla redazione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Atto n. 73.**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione XIII,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (Atto del Governo n. 73);

preso atto del parere espresso dalla Conferenza permanente sui rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sul provvedimento;

premesso che:

lo schema è sottoposto al parere parlamentare sia sulla base della delega di cui all'articolo 10 della legge 4 agosto 2022, n. 127 – legge di delegazione europea 2021-finalizzata all'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848 sia in ragione della delega contenuta nell'articolo 19 della legge 9 marzo 2022, n. 23, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

preso atto che:

il provvedimento si compone di 32 articoli suddivisi in cinque Titoli contenenti

disposizioni sulle finalità, sull'ambito di applicazione e sulle definizioni e sul sistema dei controlli ufficiali, di certificazione e sanzionatorio;

il provvedimento risulta rispondente ai principi e criteri direttivi contenuti negli articoli di delega sopra citati,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti condizioni:

*All'articolo 2, comma 1:*

*alla lettera t), sostituire le parole:* Unione europea nazionale *con le seguenti:* Unione europea, nazionale e regionale;

*alla lettera v) dopo le parole:* agli organismi di controllo *sopprimere le seguenti:* e certificazione;

*dopo la lettera ff), aggiungere le seguenti:*

*gg)* organismo nazionale di accreditamento: l'unico Organismo che in uno Stato Membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento;

*hh)* regioni: le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

*ii)* CUA: Codice Unico Aziende Agricole: codice fiscale dell'impresa o della ditta individuale, come definito nel decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;

ll) sostanze non ammesse: sostanze e prodotti non autorizzati per l'uso della produzione biologica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2018/848 del 30 maggio 2018 e OGM.

*All'articolo 3:*

*dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. Il Ministero irroga le sanzioni di cui al presente decreto sulla base di attività di controllo effettuate dai soggetti delegati nonché da altri organismi ed autorità.

*dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

6. Al fine di permettere lo svolgimento delle attività delegate e nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice per la protezione dei dati personali, le autorità competenti rendono disponibili agli organismi di controllo i dati del fascicolo aziendale riepilogativo dei dati aziendali, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, limitatamente alle informazioni di competenza.

*All'articolo 4, comma 1,*

*sostituire le parole:* L'Autorità di controllo *con le seguenti:* L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, designata dal Ministero quale autorità di controllo di cui all'articolo 2 comma 2;

*All'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:*

*al comma 1, sostituire le parole:* UNI CEI EN 17065 *con le seguenti:* UNI CEI EN ISO/IEC 17065;

*al comma 2:*

*sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) il tariffario da applicare agli operatori e la relativa giustificazione delle tariffe, nonché la procedura di gestione delle stesse anche in relazione ai criteri tariffari vigenti relativamente ai controlli ufficiali e alla relativa trasparenza;

*dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

g) i bilanci consuntivi approvati di almeno tre anni di attività dell'organismo in cui risultino evidenziate le risorse destinate al personale e alle attività di controllo in relazione alle tariffe applicate per questa attività;

*al comma 3, alla lettera c), aggiungere, dopo le parole:* del fabbisogno, *le seguenti:* e dell'inquadramento lavorativo ed economico dello stesso;

*al comma 4, lettera b):*

*inserire, dopo le parole:* dell'organismo di controllo *le seguenti:* la metà dei voti necessari per il controllo dello stesso in caso di forme giuridiche diverse da società di capitali;

*aggiungere in fine:* Sono escluse da tale requisito, sia con riferimento alle partecipazioni dirette che a quelle indirette, le associazioni di carattere consortile che non abbiano fine di lucro;

*al comma 9, aggiungere, dopo le parole:* decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 *le seguenti:* , fatta salva la necessità di integrare le informazioni di cui al comma 3, lettera b).

*All'articolo 6:*

*al comma 7, sostituire la parola:* tre *con la seguente:* cinque;

*dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

11. L'irrogazione delle sanzioni da parte del Ministero ai sensi dell'articolo 22 costituisce condizione di valutazione per disporre l'applicazione di sospensioni o revoche.

*All'articolo 7:*

*al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* articolo 16 *con le seguenti:* articolo 17.

*dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:*

4. Gli organismi di controllo rendono disponibili le informazioni acquisite all'auto-

rità delegante e assicurano un sistema di comunicazione tra di loro al fine di garantire la massima trasparenza delle attività svolte e prevenire possibili frodi.

*All'articolo 8:*

*al comma 3, lettera d) sostituire le parole:* o non corregge tempestivamente *con le seguenti:* , in almeno cinque occasioni;

*al comma 6, aggiungere, dopo le parole:* La reiterazione di una medesima fattispecie *le seguenti:* eccetto nel caso di casi di lieve entità;

*al comma 7, dopo le parole:* salvo che *inserire le seguenti:* tale presenza;

*all'articolo 9, comma 1, aggiungere dopo la parola:* controllo *le seguenti:* adotta, secondo i casi, una o più delle seguenti misure.

*All'articolo 11, inserire, dopo il comma 2, il seguente:*

*2-bis:* I Laboratori di cui al comma 2 operano secondo la versione più recente della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e sono accreditati, secondo tale norma, da un Organismo nazionale di accreditamento ai sensi del Reg. 765/2008, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37, paragrafo 5 del Reg. 2017/625.

*All'articolo 14, comma 1,*

*alla lettera d) aggiungere, dopo la parola:* controllo *le seguenti:* , per fatti antecedenti al recesso o all'esclusione;

*alla lettera g), aggiungere, dopo la parola:* Ministero *le seguenti:* e alle Regioni;

*alla lettera n), sostituire la parola:* controllo *con la seguente:* verifica;

*alla lettera r), aggiungere dopo la parola:* Ministero *le seguenti:* e alle Regioni.

*All'articolo 15,*

*al comma 1, sostituire le parole:* il SIB e la BDV *con le seguenti:* appositi sistemi informativi in ambito SIAN;

*dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:*

4. Il Ministero mette a disposizione delle Regioni i dati statistici richiesti alle autorità competenti dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (EUROSTAT) in relazione alla produzione biologica.

5. Le autorità competenti e gli organismi di controllo possono pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni in merito ai risultati dei controlli ufficiali su singoli operatori, fatte salve le situazioni in cui la divulgazione è prescritta dalla legislazione dell'Unione o nazionale, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8 del Reg. Ue 625/2017.

6. Le autorità competenti possono pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il rating dei singoli operatori in base ai risultati di uno o più controlli ufficiali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11 del Reg. Ue 625/2017.

*All'articolo 16:*

*al comma 3, sopprimere la lettera e);*

*al comma 5, sostituire le parole:* per tutto il periodo in cui è inserito nel sistema di controllo *con le seguenti:* per un periodo di almeno dieci anni;

*al comma 8, sostituire la parola:* tre *con la seguente:* cinque.

*All'articolo 17:*

*dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

3. Gli operatori che conducono una unità di produzione, come definita dal Regolamento all'art. 3 comma 9, compilano la notifica con i dati relativi al metodo di produzione biologico integrando le informazioni del fascicolo aziendale presente su SIAN.

4. Gli operatori che svolgono, in maniera esclusiva e senza la conduzione di alcuna superficie agricola e/o di unità di produzione di acquacoltura, le attività di preparazione, di distribuzione/immissione sul mercato, di magazzinaggio, di importazione, di esportazione e di produzione dei prodotti di cui all'Allegato I del Regola-



mento, compilano la notifica con i dati relativi al metodo di produzione biologico integrando le informazioni presenti nell'anagrafe tributaria.

5. La notifica è trasmessa al Ministero, alla regione o provincia autonoma responsabile della tenuta del fascicolo aziendale e contestualmente all'organismo di controllo indicato. Nei casi di cui al comma 6 la notifica è trasmessa alla regione o provincia autonoma dove è ubicata la sede legale dell'azienda.

*Conseguentemente, rinumerare i successivi commi dell'articolo 17;*

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

3. La notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, limitatamente all'attività di produzione agricola, è esente dall'obbligo di bollo, in quanto atto necessario alla concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo e pertanto ricadente nella tabella B) allegata all'articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

*All'articolo 18:*

*al comma 1, sopprimere, dopo la parola: Ministero le seguenti: dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;*

*al comma 3, aggiungere, dopo la parola: rinnova le seguenti: entro 90 giorni;*

*al comma 5, aggiungere, dopo le parole: tariffa in misura fissa le seguenti: e svolgono almeno un controllo ogni tre anni.*

*Sostituire l'articolo 21 con il seguente:*

#### Art. 21.

1. Al fine di assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza, la semplificazione amministrativa e per rafforzare gli strumenti di tutela dei consumatori, il Ministero istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una banca dati, le cui modalità di funzionamento sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro 18 mesi dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Tale banca dati sostituisce le funzionalità previste dal SIB e dalla BDV come definite nel presente decreto, integrandosi nella struttura del SIAN, e adottando una interfaccia con il sistema TRACES.

3. Con il medesimo Decreto vengono definiti gli strumenti informatici necessari a garantire la tracciabilità delle transazioni, individuando le filiere produttive e le categorie di operatori biologici ad alto rischio di frode.

*All'articolo 22:*

*al comma 1:*

*sopprimere la lettera g);*

*alla lettera i), sopprimere le parole: ove necessarie;*

*al comma 2, lettera d) sostituire le parole: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con la seguente: Ministero e le parole: alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano con la seguente: Regioni;*

*dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. L'irrogazione delle sanzioni da parte del Ministero costituisce condizione di valutazione per disporre l'applicazione di sospensioni o revoche ai sensi dell'articolo 6.

*All'articolo 23, comma 1, aggiungere, dopo le parole: chiunque utilizza le seguenti: , senza essere assoggettato al sistema di controllo.*

*All'articolo 25, comma 2, sostituire le parole: a darne comunicazione ai propri clienti con le seguenti: ad informare la clientela.*

*All'Allegato II, inserire,*

*al punto 1, lettera, c) prima delle parole: verificare la validità le seguenti: indicare i criteri per;*

al punto 1, lettera d) dopo le parole: l'organismo di controllo le seguenti: e fra questo e gli altri operanti nell'ambito della medesima filiera di prodotto certificato volti a garantire l'integrità della filiera e la prevenzione di non conformità o frodi sul prodotto destinato al consumo;

All'Allegato III, sezione C, ultima frase, sostituire le parole lettera t) con le seguenti: lettera s).

All'Allegato IV, sezione A, punto 1.1, sostituire le parole: Unione europea e nazionale con le seguenti: Unione europea, nazionale e regionale.

All'Allegato IV, sezione A, punto 3.2,

lettera b) sostituire le parole: della Regione con le seguenti: dalla Regione, per quanto di competenza;

lettera m) sopprimere le parole: o idonea.

All'allegato IV, Sezione A, paragrafo 2.1, aggiungere, dopo la lettera i) la seguente: l) l'Ente italiano di accreditamento designato con Decreto Ministeriale 22 dicembre 2009.

All'Allegato IV, sezione B, punto 1 sopprimere le parole: e allo stato di rilasciata.

All'Allegato IV, sezione B,

punto 5, sopprimere le parole: e allo stato di rilasciata;

punto 5, lettera b), sostituire le parole: L'operatore, l'organismo di controllo e la Regione valutano la necessità di una notifica di variazione in funzione di eventuali tolleranze di superficie con le seguenti: La Regione, territorialmente competente, valuta la necessità di una notifica di variazione in funzione di eventuali tolleranze di superficie.

All'Allegato IV, Sezione C, Parte B, punto 2:

inserire, dopo la lettera a), la seguente: a-bis): la data dell'ultima verifica ispettiva e il nominativo dell'ispettore;

All'Allegato IV – Sezione C – Casi speciali di notifica – Parte B – Notifica di variazione per cambio organismo di controllo – Punto 8:

L'organismo di controllo subentrante effettua tutte le opportune verifiche al fine di accertare la validità del certificato emesso da un organismo di controllo congedante revocato e informa le autorità competenti degli esiti di tali verifiche.

## ALLEGATO 5

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Atto n. 73.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione XIII,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (Atto del Governo n. 73);

preso atto del parere espresso dalla Conferenza permanente sui rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sul provvedimento;

premesso che:

lo schema è sottoposto al parere parlamentare sia sulla base della delega di cui all'articolo 10 della legge 4 agosto 2022, n. 127 – legge di delegazione europea 2021-finalizzata all'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848 sia in ragione della delega contenuta nell'articolo 19 della legge 9 marzo 2022, n. 23, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

preso atto che:

il provvedimento si compone di 32 articoli suddivisi in cinque Titoli contenenti

disposizioni sulle finalità, sull'ambito di applicazione e sulle definizioni e sul sistema dei controlli ufficiali, di certificazione e sanzionatorio;

il provvedimento risulta rispondente ai principi e criteri direttivi contenuti negli articoli di delega sopra citati,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

*All'articolo 2, comma 1:*

*alla lettera t), sostituire le parole:* Unione europea nazionale *con le seguenti:* Unione europea, nazionale e regionale;

*alla lettera v) dopo le parole:* agli organismi di controllo *sopprimere le seguenti:* e certificazione;

*dopo la lettera ff), aggiungere le seguenti:*

*gg)* organismo nazionale di accreditamento: l'unico Organismo che in uno Stato membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento;

*hh)* regioni: le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

*ii)* CUA: Codice Unico Aziende Agricole: codice fiscale dell'impresa o della ditta individuale, come definito nel decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;

ll) sostanze non ammesse: sostanze e prodotti non autorizzati per l'uso della produzione biologica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2018/848 del 30 maggio 2018 e OGM;

*All'articolo 3:*

*dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

2-bis. Il Ministero irroga le sanzioni di cui al presente decreto sulla base di attività di controllo effettuate dai soggetti delegati nonché da altri organismi ed autorità.

*dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

6. Al fine di permettere lo svolgimento delle attività delegate e nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice per la protezione dei dati personali, le autorità competenti rendono disponibili agli organismi di controllo i dati del fascicolo aziendale riepilogativo dei dati aziendali, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, limitatamente alle informazioni di competenza.

*All'articolo 4, comma 1:*

*sostituire le parole:* L'Autorità di controllo *con le seguenti:* L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, designata dal Ministero quale autorità di controllo di cui all'articolo 2 comma 2;

*All'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:*

*al comma 1, sostituire le parole:* UNI CEI EN 17065 *con le seguenti:* UNI CEI EN ISO/IEC 17065;

*al comma 2:*

*sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) il tariffario da applicare agli operatori e la relativa giustificazione delle tariffe, nonché la procedura di gestione delle stesse anche in relazione ai criteri tariffari vigenti relativamente ai controlli ufficiali e alla relativa trasparenza;

*dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

g) i bilanci consuntivi approvati di almeno tre anni di attività dell'organismo in cui risultino evidenziate le risorse destinate al personale e alle attività di controllo in relazione alle tariffe applicate per questa attività;

*al comma 3, alla lettera c), aggiungere, dopo le parole:* del fabbisogno, *le seguenti:* e dell'inquadramento lavorativo ed economico dello stesso;

*al comma 4, lettera b),*

*inserire, dopo le parole:* dell'organismo di controllo *le seguenti:* la metà dei voti necessari per il controllo dello stesso in caso di forme giuridiche diverse da società di capitali;

*aggiungere infine:* Sono escluse da tale requisito, sia con riferimento alle partecipazioni dirette che a quelle indirette, le associazioni di carattere consortile che non abbiano fine di lucro.

*al comma 9, aggiungere, dopo le parole:* decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 *le seguenti:* , fatta salva la necessità di integrare le informazioni di cui al comma 3, lettera b).

*All'articolo 6:*

*al comma 7, sostituire la parola:* tre *con la seguente:* cinque;

*dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

11. L'irrogazione delle sanzioni da parte del Ministero ai sensi dell'articolo 22 costituisce condizione di valutazione per disporre l'applicazione di sospensioni o revoche.

*All'articolo 7:*

*al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* articolo 16 *con le seguenti:* articolo 17;

*dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:*

4. Gli organismi di controllo rendono disponibili le informazioni acquisite all'au-

torità delegante e assicurano un sistema di comunicazione tra di loro al fine di garantire la massima trasparenza delle attività svolte e prevenire possibili frodi.

*All'articolo 8:*

*al comma 3, lettera d) sostituire le parole:* o non corregge tempestivamente con le seguenti: , in almeno cinque occasioni;

*al comma 6, aggiungere, dopo le parole:* La reiterazione di una medesima fattispecie le seguenti: eccetto nel caso di casi di lieve entità;

*al comma 7, dopo le parole:* salvo che inserire le seguenti: tale presenza e sostituire la parola: accertato con la seguente: confermato;

*All'articolo 9, comma 1, aggiungere dopo la parola:* controllo le seguenti: adotta, secondo i casi, una o più delle seguenti misure;

*All'articolo 11, inserire, dopo il comma 2, il seguente:*

*2-bis:* I Laboratori di cui al comma 2 operano secondo la versione più recente della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e sono accreditati, secondo tale norma, da un Organismo nazionale di accreditamento ai sensi del Reg. 765/2008, nel rispetto di quanto previsto all'art. 37, paragrafo 5 del Reg. 2017/625.

*All'articolo 14, comma 1,*

*alla lettera d) aggiungere, dopo la parola:* controllo le seguenti: , per fatti antecedenti al recesso o all'esclusione;

*alla lettera g), aggiungere, dopo la parola:* Ministero le seguenti: e alle Regioni;

*alla lettera n), sostituire la parola:* controllo con la seguente: verifica;

*alla lettera r), aggiungere dopo la parola:* Ministero le seguenti: e alle Regioni.

*All'articolo 15:*

*al comma 1, sostituire le parole:* il SIB e la BDV con le seguenti: appositi sistemi informativi in ambito SIAN;

*dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:*

4. Il Ministero mette a disposizione delle Regioni i dati statistici richiesti alle autorità competenti dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (EUROSTAT) in relazione alla produzione biologica.

5. Le autorità competenti e gli organismi di controllo possono pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni in merito ai risultati dei controlli ufficiali su singoli operatori, fatte salve le situazioni in cui la divulgazione è prescritta dalla legislazione dell'Unione o nazionale, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8 del Reg. Ue 625/2017.

6. Le autorità competenti possono pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il rating dei singoli operatori in base ai risultati di uno o più controlli ufficiali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11 del Reg. Ue 625/2017.

*All'articolo 16:*

*al comma 3, sopprimere la lettera e);*

*al comma 5, sostituire le parole:* per tutto il periodo in cui è inserito nel sistema di controllo con le seguenti: per un periodo di almeno dieci anni;

*al comma 8, sostituire la parola:* tre con la seguente: cinque.

*All'articolo 17:*

*dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

3. Gli operatori che conducono una unità di produzione, come definita dal Regolamento all'articolo 3 comma 9, compilano la notifica con i dati relativi al metodo di produzione biologico integrando le informazioni del fascicolo aziendale presente su SIAN.

4. Gli operatori che svolgono, in maniera esclusiva e senza la conduzione di alcuna superficie agricola e/o di unità di

produzione di acquacoltura, le attività di preparazione, di distribuzione/immissione sul mercato, di magazzinaggio, di importazione, di esportazione e di produzione dei prodotti di cui all'Allegato I del Regolamento, compilano la notifica con i dati relativi al metodo di produzione biologico integrando le informazioni presenti nell'anagrafe tributaria.

5. La notifica è trasmessa al Ministero, alla regione o provincia autonoma responsabile della tenuta del fascicolo aziendale e contestualmente all'organismo di controllo indicato. Nei casi di cui al comma 6 la notifica è trasmessa alla regione o provincia autonoma dove è ubicata la sede legale dell'azienda.

*Conseguentemente, rinumerare i successivi commi dell'articolo 17;*

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

3. La notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, limitatamente all'attività di produzione agricola, è esente dall'obbligo di bollo, in quanto atto necessario alla concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo e pertanto ricadente nella tabella B) allegata all'articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

*All'articolo 18:*

*al comma 1, sopprimere, dopo la parola: Ministero le seguenti: dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;*

*al comma 3, aggiungere, dopo la parola: rinnova le seguenti: entro 90 giorni;*

*al comma 5, aggiungere, dopo le parole: tariffa in misura fissa le seguenti: e svolgono almeno un controllo ogni tre anni.*

*Sostituire l'articolo 21 con il seguente:*

Art. 21.

1. Al fine di assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza, la semplificazione amministrativa e per rafforzare gli strumenti di tutela dei consumatori, il Ministero istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-

blica, una banca dati, le cui modalità di funzionamento sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Tale banca dati sostituisce le funzionalità previste dal SIB e dalla BDV come definite nel presente decreto, integrandosi nella struttura del SIAN, e adottando una interfaccia con il sistema TRACES.

3. Con il medesimo Decreto vengono definiti gli strumenti informatici necessari a garantire la tracciabilità delle transazioni, individuando le filiere produttive e le categorie di operatori biologici ad alto rischio di frode.

*All'articolo 22:*

*al comma 1:*

*sopprimere la lettera g);*

*alla lettera i), sopprimere le parole: ove necessarie;*

*al comma 2, lettera d) sostituire le parole: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con la seguente: Ministero e le parole: alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano con la seguente: Regioni;*

*dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

4. L'irrogazione delle sanzioni da parte del Ministero costituisce condizione di valutazione per disporre l'applicazione di sospensioni o revoche ai sensi dell'articolo 6.

*All'articolo 23, comma 1, aggiungere, dopo le parole: chiunque utilizza le seguenti: , senza essere assoggettato al sistema di controllo.*

*All'articolo 25, comma 2, sostituire le parole: a darne comunicazione ai propri clienti con le seguenti: ad informare la clientela.*

*All'Allegato II, inserire,*

*al punto 1, lettera, c) prima delle parole:* verificare la validità *le seguenti:* indicare i criteri per;

*al punto 1, lettera d) dopo le parole:* l'organismo di controllo *le seguenti:* e fra questo e gli altri operanti nell'ambito della medesima filiera di prodotto certificato volti a garantire l'integrità della filiera e la prevenzione di non conformità o frodi sul prodotto destinato al consumo.

*All'Allegato III, sezione C, ultima frase, sostituire le parole lettera t) con le seguenti:* lettera s).

*All'Allegato IV, sezione A, punto 1.1, sostituire le parole:* Unione europea e nazionale *con le seguenti:* Unione europea, nazionale e regionale.

*All'Allegato IV, sezione A, punto 3.2,*

*lettera b) sostituire le parole:* della Regione *con le seguenti:* dalla Regione, per quanto di competenza;

*lettera m) sopprimere le parole:* o idonea.

*All'allegato IV, Sezione A, paragrafo 2.1, aggiungere, dopo la lettera i) la seguente: l)* l'Ente italiano di accreditamento designato con decreto ministeriale 22 dicembre 2009.

*All'Allegato IV, sezione B, punto 1 sopprimere le parole:* e allo stato di rilasciata.

*All'Allegato IV, sezione B,*

*punto 5, sopprimere le parole:* e allo stato di rilasciata;

*punto 5, lettera b), sostituire le parole:* L'operatore, l'organismo di controllo e la Regione valutano la necessità di una notifica di variazione in funzione di eventuali tolleranze di superficie *con le seguenti:* La Regione, territorialmente competente, valuta la necessità di una notifica di variazione in funzione di eventuali tolleranze di superficie.

*All'Allegato IV, Sezione C, Parte B, punto 2,*

*inserire, dopo la lettera a), la seguente: a-bis):* la data dell'ultima verifica ispettiva e il nominativo dell'ispettore.

*All'Allegato IV – Sezione C – Casi speciali di notifica – Parte B – Notifica di variazione per cambio organismo di controllo – Punto 8:*

L'organismo di controllo subentrante effettua tutte le opportune verifiche al fine di accertare la validità del certificato emesso da un organismo di controllo congedante revocato e informa le autorità competenti degli esiti di tali verifiche.